



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1265/DecA/42 DEL 07.07.2011

Oggetto: Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con Decisione C(2010) n. 7914 dell'11 novembre 2010, recante modifica della Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06". Abrogazione Decreto n. 1039/DecA/43 del 16 aprile 2010.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. ii., recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca";
- VISTE la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 che ha istituito le Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna) e ne ha definito le relative funzioni;

PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie agricole regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;

VISTI gli Articoli 38-44 del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

VISTO il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore pesca in Italia CCI: 2007IT 14FPO001, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2010)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

VISTO il Vademecum del Fondo Europeo per la Pesca del 26 marzo 2007;

VISTO l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di Conferenza permanente nella seduta del 18 settembre 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;

VISTE le "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008;

VISTO il documento "FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" così come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010;

VISTO il Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 - Gennaio 2009 approvato nella seduta della Cabina di Regia (CdR) del 28 gennaio 2009;

VISTO Il Decreto n. 1039/DecA/43 del 16 aprile 2010 recante "Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con Decisione (CE) n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06");



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- CONSIDERATA** l'esigenza emersa in fase di predisposizione del bando di applicazione della Misura 3.1 da parte di diverse regioni italiane di una integrazione del documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti";
- VISTO** il conseguente documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP nella seduta del 1 ottobre 2010;
- VISTA** la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali prot. n. 16157 del 29.07.2010 in merito alla richiesta formulata via e-mail dalla Commissione Europea in data 26 luglio 2010 di procedere a un approfondimento congiunto prima dell'attivazione dei bandi relativi alle misure 1.5 e 3.1 lettera m), al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale nell'applicazione delle misure attraverso la predisposizione di un documento generale condiviso;
- CONSIDERATO** che nell'incontro tenutosi a Bruxelles dei rappresentanti regionali e nazionali con la Commissione Europea sono state definite le linee generali ed i contenuti minimi per la definizione delle Linee guida nazionali per l'applicazione delle misure relative all'art. 37 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06 (nota metodologica), i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Cabina di Regia nell'incontro del 12 gennaio 2011;
- VISTO** il documento "Nota metodologica - Articolo 37 del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 (Regolamento FEP)" approvata dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 15 marzo 2011;
- CONSIDERATA** l'esigenza di attendere l'approvazione dei suddetti documenti "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" e "Nota metodologica - Articolo 37 del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 (Regolamento FEP)" da parte del Comitato di Sorveglianza prima di riprendere l'iter per l'attivazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06) in Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- PRESO ATTO** della Convenzione stipulato in data 15 marzo 2010 tra l'Autorità di Gestione nazionale del FEP (Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali del MIPAAF) e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio (Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale) nel quale l'Organismo Intermedio è delegato dall'Autorità di Gestione all'esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione con riferimento alle misure gestite direttamente dall'Organismo Intermedio;
- VALUTATA** l'esigenza di adeguare i contenuti del Decreto n. 1039/DecA/43 del 16 aprile 2010 alle nuove indicazioni fornite per la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06 dai suddetti documenti "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" e "Nota metodologica - Articolo 37 del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 (Regolamento FEP)";
- SENTITO** il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 156 del 23.11.2010, nella seduta del 27 maggio 2011;
- PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute da componenti del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca in seguito alla procedura scritta attivata in data 1 giugno 2011 e conclusa in data 16 giugno 2011.
- CONSIDERATO** che, come previsto dall'art. 10 del documento "Disciplina della procedura di funzionamento del CTCRP", con nota prot. n. 14592 del 21 giugno 2011, è stato richiesto il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca sulla nuova bozza di decreto elaborata alla luce delle osservazioni pervenute a seguito dell'attivazione della consultazione scritta.
- CONSIDERATO** che in data 23 giugno è pervenuto il parere positivo espresso dall'Avvocato Giuseppe Martelli e che non sono pervenuti pareri negativi sulla nuova bozza di decreto elaborata alla luce delle osservazioni pervenute a seguito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

dell'attivazione della consultazione scritta, come previsto dall'art. 10 del documento "Disciplina della procedura di funzionamento del CTCRP", in applicazione del principio del silenzio-assenso, con nota prot. n. 16390 del 6 luglio 2011 l'Amministrazione ha comunicato di ritenere acquisito il parere positivo dei membri di diritto del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e approvata la nuova bozza di decreto

DECRETA

- ART. 1 Il Decreto n. 1039/DecA/43 del 16 aprile 2010 "Fondo Europeo della Pesca (FEP) Programma Operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con Decisione (CE) n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06" è abrogato e le direttive per l'attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06 sono definite dall'allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
- ART. 2 Con Determinazione del direttore pro-tempore del Servizio pesca sono definiti ulteriori dettagli che dovessero rendersi necessari per l'attuazione della Misura.
- ART. 3 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il presente decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore
Mariano Ignazio Contu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

n. _____/DecA/ _____ del _____

“Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del PO del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

Sommario

1. Finalità	8
2. Generalità	8
3. Criteri di ammissibilità	9
4. Gruppi proponenti	9
5. Area di attuazione.....	11
6. Contenuti del piano locale di gestione.....	12
7. Base scientifica comune per la predisposizione dei Piani Locali di Gestione	14
8. Procedure operative e tempistica	15
9. Criteri di selezione.....	23
10. Spese ammissibili	37
11. Quantificazione delle risorse e misura del contributo	38
12. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l'attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico.....	39
13. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani Locali di Gestione	40
Appendice - Indice dei contenuti da inserire in un Piano Locale di Gestione.....	40



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

1. Finalità

Le presenti direttive specificano gli elementi necessari per la predisposizione del bando per l'attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP).

Il bando di attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) sarà predisposto in conformità alle previsioni del Programma Operativo FEP per il settore pesca CCI: 2007IT 14FPO001 - Stato Membro: Italia, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010, recante modifica della Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, tenuto conto degli indirizzi emersi in sede di Cabina di Regia Nazionale del FEP.

2. Generalità

L'Asse 3 - Misure di interesse comune è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) nella prospettiva della conciliazione armonica tra le diverse istanze di sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

Nell'ambito di intervento dell'Asse 3, le Azioni collettive, in particolare, concorrono alla conservazione delle risorse attraverso misure implementate con il supporto attivo degli stessi operatori, anche attraverso organizzazioni di produttori o altre organizzazioni riconosciute a livello nazionale.

La Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) finanzia la predisposizione di Piani Locali di Gestione (PLG), come definiti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002¹, approvati dalle autorità nazionali competenti, al fine di migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca.

I contenuti dei PLG non devono rappresentare la somma di interventi individuali, ma devono concretizzarsi in un'azione congiunta che presenti un valore aggiunto superiore a quello degli investimenti tradizionali e che si realizzi nell'interesse di un gruppo di beneficiari o della collettività in generale, e non nell'interesse esclusivo di singoli operatori della pesca.

¹ Ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 un piano di gestione consiste in una programmazione delle attività di pesca finalizzata principalmente al mantenimento entro limiti biologici di sicurezza di uno o più stock ittici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

3. Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità delle domande di finanziamento presentate dai gruppi proponenti un PLG è subordinata al rispetto dei requisiti indicati per la specifica misura nel documento "FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" così come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura così come modificato dal Decreto n. 4 del 19 maggio 2011:

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.
- Le imprese di pesca proponenti un PLG devono dimostrare l'applicazione del CCNL e il rispetto delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità da pesca (o della capacità di pesca, misurata in GT) iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) per la quale si richiede l'intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie

4. Gruppi proponenti

Al fine di favorire la partecipazione attiva delle imprese che esercitano la pesca marittima e la loro azione collettiva nell'elaborazione dei piani, il bando di attuazione della Misura deve essere rivolto a gruppi di pescatori² associati o loro consorzi – di seguito "Gruppo proponente" -, tali che il

² Da intendersi come imprenditori ittici ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 26/05/2004, n. 154: "E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse [...]".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

numero di imbarcazioni aderenti rappresentino almeno il 70% del numero delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) o abbiano capacità di pesca totale, misurata in GT, pari almeno al 70% della capacità di pesca totale delle unità da pesca iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione).

La proposta di PLG può essere elaborata anche da un gruppo di operatori della pesca³ che esercitino l'attività di pesca utilizzando imbarcazioni omogenee in base al sistema di pesca utilizzato. Possono essere omogenee perché abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico) o perché utilizzano altri sistemi oppure, all'interno di questi due raggruppamenti, in base alla seguente ulteriore suddivisione:

- A) imbarcazioni abilitate all'utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)
 - A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 15⁴
 - A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15
- B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemi
 - B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 12 m⁵
 - B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) maggiore o uguale a 12 m

Nel caso in cui il Gruppo proponente risulti omogeneo in base al sistema di pesca esercitato, in base alla suddivisione in categorie sopra indicata, la percentuale di rappresentatività del gruppo proponente è da calcolarsi con riferimento al sottoinsieme delle imbarcazioni iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione cui fa riferimento l'area individuata che utilizzino lo specifico sistema di pesca e/o che appartengano allo stesso segmento della suddivisione sopra descritta (A, B, A1, A2, B1, B2).

La proposta di Piano può infine essere presentata da un gruppo di operatori della pesca che esercitino l'attività di pesca utilizzando imbarcazioni che risultino omogenee per uno o più specifici sistemi di pesca utilizzati secondo la definizione riportata nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995 (da considerarsi all'interno della categoria "altri sistemi") di cui si voglia ridurre lo sforzo di pesca su una o più specie nella specifica area. In tal caso la percentuale di rappresentatività del numero di

³ Da intendersi come imprenditori ittici ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 26/05/2004, n. 154

⁴ In accordo con il Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera e che utilizzano il sistema di pesca a strascico (L.R. 5 marzo 2008 n. 3 – art. 7 comma 22)

⁵ In base alla definizione di Piccola pesca costiera di cui al Regolamento (CE) 1198/2006, art 26



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

imbarcazioni (o della capacità di pesca delle imbarcazioni espressa in GT) deve essere calcolata relativamente alle imbarcazioni iscritte nell'area individuata per il Piano (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) la cui licenza autorizzi all'esercizio del/dei sistema/i di pesca prescelto/i (o alla capacità di pesca espressa in GT registrata nell'area interessata dall'iniziativa per quello/i specifico/i sistema/i di pesca).

La porzione di flotta cui si intende far riferimento per il calcolo della rappresentatività, da individuarsi secondo la segmentazione sopra riportata o in base al/ai sistema/i di pesca utilizzato/i, è esplicitato nella proposta di PLG, in funzione dei criteri di aggregazione individuati dai proponenti (pesca a strascico/pesca con altri sistemi e/o caratteristiche delle imbarcazioni e/o sistema/i di pesca utilizzato/i).

Le imbarcazioni partecipanti all'iniziativa devono essere iscritte al Registro ufficiale della flotta alla data della presentazione della proposta in un compartimento marittimo della Sardegna ed essere in possesso di regolare licenza per uno o più sistemi di pesca.

Ciascuna imbarcazione può essere inserita in un solo Gruppo proponente un PLG.

5. Area di attuazione

Il PLG può interessare "zone di pesca", così come definite dall'art. 3 lett. e) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, comprese nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna⁶, ricadenti in uno o più compartimenti marittimi così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89 e ss.mm.ii.

Dalle "zone di pesca" si intendono escluse le zone lacustri e stagnali oggetto di concessione ai fini di pesca ai sensi dell'art. 2 del DPR 24 novembre 1965, n. 1627.

Un PLG può riguardare esclusivamente una zona di pesca nella quale le imbarcazioni che costituiscono il Gruppo proponente sono autorizzate ad operare in base alle licenze di pesca e alla regolamentazione/legislazione vigente.

⁶ Zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca

⁷ individuate, in applicazione della convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, a partire dalle linee di base determinate dal DPR n. 816 del 26.04.1977.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

6. Contenuti del piano locale di gestione

Ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002 un piano di gestione consiste in una programmazione delle attività di pesca finalizzata principalmente al mantenimento entro limiti biologici di sicurezza di uno o più stock ittici.

Esso definisce gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile di uno o più stock ittici e può includere anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché siano fissati più di un obiettivo il piano di gestione precisa l'ordine di priorità assegnato agli obiettivi.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano di gestione, sia dal punto di vista biologico ed ecologico che da quello socio-economico, deve essere misurabile attraverso l'utilizzo di appropriati indicatori oggettivamente verificabili (es. entità della popolazione, stabilità delle catture, rendimenti a lungo termine, ecc) (*indicatori di risultato*).

Deve essere inoltre individuato un set di indicatori che rendano conto dell'attività svolta da parte del Gruppo per la messa a punto del Piano e per la sua attuazione (numero di riunioni, numero di campagne di monitoraggio, ecc.) (*indicatori di realizzazione*).

Per ciascun indicatore il piano di gestione fissa i valori di riferimento cui tendere nell'applicazione del Piano, le fonti da cui deriveranno le informazioni necessarie ad alimentarli e i relativi tempi previsti per il progressivo raggiungimento.

Il piano di gestione ha durata pluriennale e indica la distribuzione nell'arco temporale di riferimento dei risultati attesi con riferimento al singolo obiettivo specifico.

Le misure da includere in un piano di gestione sono individuate sulla base dell'analisi della situazione ex-ante, sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e tengono conto dei seguenti fattori (regolamento (CE) 1967/2006, art. 19):

- a) stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali lo stock/gli stock è/sono catturato/ii;
- d) impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Il piano di gestione può includere qualsiasi misura di cui all'art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) 2371/2002 lettere da d) a i):

- limitazione delle catture;
- fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- contenimento dello sforzo di pesca;
- adozione di misure tecniche, tra cui:
 - misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi da pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
 - definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;
 - taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
 - misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Di seguito alcuni esempi di misure che è possibile adottare nell'ambito di un PLG, come suggerito dalla "Nota metodologica per l'attuazione delle misure FEP "Articolo 37 del Regolamento 1198/2006 – Azioni collettive" approvata dal Comitato di sorveglianza del FEP nella seduta del 15 marzo 2011:

- Implementare misure tecniche che vadano oltre le attuali norme sulla pesca in una zona di pesca, come ad esempio l'uso di attrezzi più selettivi, o l'aumento della misura delle maglie, da parte del Gruppo proponente il PLG;
- Auto-controllo da parte delle imbarcazioni dei componenti del Gruppo proponente il PLG dell'effettivo tempo di pesca nelle zone interessate. Tale auto-controllo deve superare quello esercitato dall'Amministrazione;
- Migliorare il controllo da parte dei componenti del Gruppo proponente sugli sbarchi di quelle flotte nei cui confronti non vige l'obbligo del Log-Book o dei sistemi di controllo relativi al VMS (es. Blue Box), come la flotta della piccola pesca costiera. Tale auto-



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

controllo non sarà sostitutivo rispetto al controllo attualmente esercitato dall'Amministrazione nazionale.

Il PLG deve comunque essere coerente con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.

Il PLG evidenzia i vincoli e i condizionamenti derivanti dal quadro normativo vigente e dichiara la compatibilità delle misure proposte con altre eventualmente poste in essere a livello nazionale e la mancata conflittualità con preesistenti piani regionali, nazionali o dell'UE.

L'osservanza delle regole previste dal PLG approvato dall'Autorità nazionale (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura) costituisce un obbligo per tutte le unità da pesca aventi titolo per operare nell'area di attuazione dello stesso, secondo le modalità specificate al punto 12 del presente decreto.

Il PLG può contenere specifiche proposte per l'esercizio responsabile delle attività di pesca sportiva e ricreativa nella zona di pesca individuata per la sua attuazione.

7. Base scientifica comune per la predisposizione dei Piani Locali di Gestione

Entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), l'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione del FEP, il Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale – di seguito Servizio Pesca - , mette a disposizione dei proponenti Gruppi che si sono impegnati a formulare una proposta di Piano locale di gestione, per il tramite di Argea Sardegna, la base scientifica comune per la predisposizione dei diversi PLG.

I Gruppi proponenti dovranno trarre da tale pubblicazione i dati necessari per ancorare alle evidenze scientifiche disponibili i contenuti della singola proposta di PLG (individuazione di obiettivi, misure di gestione tecniche e finanziarie, tempi e modalità di attuazione).

Qualora fossero disponibili ulteriori elementi di conoscenza scientifica per la definizione di dettaglio delle singole proposte, i gruppi proponenti dovranno indicarne chiaramente le fonti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Per la predisposizione della base scientifica comune per l'elaborazione dei Piani locali di gestione il Servizio Pesca si avvale della collaborazione dell'Agenzia AGRIS e degli istituti di ricerca convenzionati nell'ambito dell'iter di predisposizione del Piano triennale regionale della Pesca, anche mediante revisione dei relativi contenuti e crono-programmi al fine di armonizzarli con le esigenze di attuazione della misura 3.1.

8. Procedure operative e tempistica

Attività di informazione e assistenza tecnica

Laore Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, secondo gli indirizzi forniti dal Servizio Pesca, assicura le seguenti attività:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui il presente allegato fa parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) organizza seminari informativi per gli operatori del settore della pesca marittima al fine sia di fornire gli aggiornamenti apportati dal nuovo decreto rispetto alle informative fornite con l'attività seminariale nel territorio che si è svolta nei mesi di aprile-maggio 2010 sia di facilitare la creazione dei Gruppi di operatori della pesca per la proposta di un Piano Locale di Gestione;
- entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) avvia specifiche azioni al fine di facilitare il percorso di elaborazione della proposta di PLG da parte dei Gruppi.

Pubblicazione del bando

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) il Servizio Pesca provvede alla predisposizione del bando di attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006 del PO del FEP) e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it e www.sardegnaprogrammazione.it.

Il bando dovrà prevedere l'articolazione dell'iter di attuazione delle Misura in due distinte fasi.

FASE 1: DICHIARAZIONE D'IMPEGNO A FORMULARE UNA PROPOSTA DI PIANO LOCALE DI GESTIONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Ciascun Gruppo che intende proporre un PLG predispone una dichiarazione - sulla base di apposito fac-simile che sarà allegato al bando - nella quale manifesta il proprio impegno a predisporre una proposta di PLG in conformità ai contenuti minimi per il Piano riportati al punto 6 del presente decreto, nei tempi previsti dal Bando e per l'orizzonte temporale di riferimento per l'attuazione della Misura.

Nella dichiarazione sono riportati:

- l'elenco dettagliato delle imprese di pesca che costituiscono il Gruppo e delle imbarcazioni coinvolte, il criterio di omogeneità prescelto per la sua costituzione, le attività svolte dalle singole imprese (licenze possedute, sistemi autorizzati e attrezzi comunemente utilizzati, ecc), il processo di condivisione che ha portato alla sua costituzione;
- la descrizione di massima dell'ipotesi di gestione sulla quale il Gruppo intende basare l'elaborazione del Piano, l'indicazione precisa dell'area individuata per la sua attuazione ed eventuali prime valutazioni circa lo/gli stock da individuare quale/i specie bersaglio;
- l'indicazione dei consulenti individuati per la predisposizione del Piano e le sue eventuali successive rielaborazioni, per la valutazione del piano in itinere ed ex post, l'istituto di ricerca pubblico o privato (riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382) scelto per il monitoraggio scientifico

Ricezione delle dichiarazioni d'impegno

Le dichiarazioni d'impegno a formulare una proposta di Piano Locale di Gestione devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o presentate direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività Ispettive – Sassari, in formato cartaceo e digitale, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

Le dichiarazioni presentate sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate se presentano una o più delle seguenti irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento:

- invio fuori termine;
- invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa;
- mancata e/o errata sottoscrizione della dichiarazione;
- dichiarazione incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel fac-simile.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Verifica delle dichiarazioni d'impegno

Argea Sardegna esamina le dichiarazioni di impegno valutate ricevibili negli aspetti connessi con la composizione del Gruppo proponente e l'area prescelta per l'attuazione del PLG.

Qualora più di una proposta di PLG verta su una medesima zona di pesca o intenda agire sul/sui medesimo/i sistemi di pesca, Argea Sardegna provvede all'analisi comparata delle proposte e segnala al Servizio Pesca le criticità riscontrate, inviando copia delle dichiarazioni d'impegno oggetto della sovrapposizione.

Il Servizio Pesca formula opportune raccomandazioni per i Gruppi proponenti interessati in modo da favorire l'armonizzazione reciproca dei contenuti delle proposte di PLG.

La durata del procedimento amministrativo per la verifica delle dichiarazioni d'impegno è fissata in 30 giorni che decorrono dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la loro presentazione stabilito dal Bando.

Argea Sardegna comunica ai Gruppi partecipanti al bando l'accoglimento della dichiarazione d'impegno e fornisce le indicazioni necessarie al reperimento della base scientifica comune per la formulazione delle proposte di Piani Locali di Gestione.

FASE 2: FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI PIANI LOCALI DI GESTIONE

Ciascun Gruppo formula la proposta di PLG in coerenza coi contenuti minimi riportati al punto 6 e con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Regolamento CE 2371/2002.

Il bando sarà corredato da apposito formulario che faciliti l'elaborazione dei contenuti della proposta di PLG, in conformità a quanto indicato nell'Appendice al presente Allegato, e renda possibile l'analisi comparata delle diverse proposte.

Al fine di fornire giustificazione scientifica alla proposta, l'ipotesi di Piano formulata dal Gruppo è sviluppata con riferimento al segmento di flotta e all'area individuati attraverso l'elaborazione dei dati scientifici contenuti nella *Base scientifica comune per la predisposizione dei PLG* eventualmente integrate da altre evidenze scientifiche a disposizione del gruppo proponente purché certificate da un istituto di ricerca riconosciuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Le misure che il Gruppo ritiene di dover adottare per il raggiungimento degli obiettivi posti alla base del PLG sono elaborate nel dettaglio e giustificate in base alle evidenze scientifiche ed al sapere professionale degli operatori.

A decorrere dalla data di inizio dell'applicazione del PLG e fino al termine del periodo di validità dello stesso, il Gruppo proponente è tenuto, avvalendosi della collaborazione di un istituto di ricerca, ad attuare il monitoraggio scientifico e a predisporre periodiche relazioni di monitoraggio da inviare in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca secondo la tempistica e le modalità che saranno esplicitate nel bando.

Il Gruppo proponente è tenuto inoltre ad individuare un organismo o un professionista responsabile della valutazione *in itinere* ed *ex post* dell'attuazione del PLG e a predisporre periodiche relazioni di valutazione da inviare in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca secondo la tempistica e le modalità che saranno esplicitate nel bando.

Qualora nel corso dell'attuazione del PLG il Gruppo proponente ritenesse, in base alle risultanze dell'attività di monitoraggio scientifico ed alla valutazione *in itinere*, di dover apportare delle modifiche al PLG deve richiedere l'approvazione preventiva da parte del Servizio Pesca, che valuta il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, del punteggio di merito e della coerenza con gli obiettivi.

La proposta di Piano Locale di Gestione evidenzia il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la sua predisposizione, con esplicita indicazione di quelle necessarie per la copertura dei fabbisogni generati dall'attività di monitoraggio scientifico e di stesura delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione delle misure e della valutazione *in itinere* ed *ex-post* del Piano.

La proposta di Piano Locale di Gestione è corredata da un quadro analitico dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle singole misure e dalla corrispondente analisi delle fonti di copertura con specifica distinzione tra risorse finanziarie che si ritiene possano essere ottenute mediante attivazione di altre misure del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), ed altre fonti già individuate. Apposita sezione dovrà essere dedicata all'analisi finanziaria relativa all'attivazione di misure migliorative che si ritiene possano essere attivate subordinatamente all'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento.

Ricezione delle proposte di Piani Locali di Gestione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Le proposte di Piano Locale di Gestione, corredate dalla domanda di finanziamento per le spese connesse alla formulazione delle stesse e di ogni altro allegato previsto dal bando o ritenuto utile dal Gruppo proponente, devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o presentati direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività Ispettive – Sassari, in formato cartaceo e digitale, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

Le proposte presentate sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate se presentano una o più delle seguenti irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento:

- invio fuori termine;
- invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa;
- mancata e/o errata sottoscrizione della proposta;
- dichiarazione incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel fac-simile.

Valutazione delle proposte di Piani Locali di Gestione

Istituzione della Commissione di Valutazione

Argea Sardegna istituisce un'apposita Commissione per la valutazione di merito dei Piani costituita da un numero dispari di componenti – minimo tre - con competenze tecnico-biologiche, economico-finanziarie e socio-economiche. La sua composizione può essere integrata con altri soggetti esterni all'Argea Sardegna in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo svolgimento dell'attività istruttoria. Prioritariamente Argea Sardegna verifica la disponibilità di tali soggetti all'interno dell'Amministrazione Regionale.

Verifica dell'ammissibilità al finanziamento

La Commissione verifica l'ammissibilità al finanziamento dei PLG nel rispetto delle procedure definite in Cabina di Regia nazionale, in conformità a quanto stabilito nel documento “*FEP 2007/2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti*” così come modificato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 4 del 19 maggio 2011 (punto 3 del presente allegato).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Selezione delle proposte di Piani Locali di Gestione

La Commissione valuta nel merito le proposte di PLG ritenute ammissibili a finanziamento, attribuisce a ciascuna un punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 9 del presente allegato e redige un verbale finale contenente la proposta di graduatoria provvisoria.

Qualora la Commissione verifichi che un PLG presenti delle criticità, non rilevate in fase di verifica delle dichiarazioni di impegno, in termini di sovrapposizione con altre proposte, provvede ad evidenziare nel verbale finale le criticità e a formulare le proposte di modifica che ritiene debbano essere apportate ai piani interessati.

Argea Sardegna segnala al Servizio Pesca le criticità riscontrate e le proposte di modifica unitamente a copia delle proposte di Piano oggetto della sovrapposizione.

Il Servizio Pesca formula opportune raccomandazioni per i Gruppi proponenti interessati in modo da favorire l'integrazione e l'armonizzazione reciproca dei contenuti dei Piani.

Il punteggio attribuito al singolo PLG da ARGEA Sardegna è in questo caso subordinato all'accettazione da parte dei Gruppi proponenti delle modifiche/integrazioni proposte.

Trasmissione delle proposte selezionate al Referente dell'Autorità di gestione del FEP (RAAdG)

Argea Sardegna provvede quindi all'invio delle proposte di Piani Locali di Gestione ritenute ammissibili, unitamente alla relazione finale dell'attività di selezione condotta dalla Commissione di valutazione e alla graduatoria provvisoria, al Referente dell'Autorità di Gestione del FEP, il Direttore pro-tempore del Servizio Pesca, che valuta le eventuali proposte di modifica da apportare ai Piani decise in sede di istruttoria dalla Commissione

Qualora il Servizio Pesca ritenga necessario formulare raccomandazioni e/o richieste di modifica e/o integrazione Argea Sardegna comunica al Gruppo proponente interessato le modifiche da apportare al PLG fissando un termine non superiore ai 15 giorni per l'adeguamento dei contenuti del PLG da parte del Gruppo proponente.

Il PLG modificato viene inviato in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna che, previa verifica del rispetto delle osservazioni e modifiche proposte, lo trasmette al Servizio Pesca per dare l'avvio alla procedura di approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Trasmissione delle proposte di PLG all'Autorità di Gestione nazionale del FEP (AdG)

Il Servizio pesca trasmette le proposte di Piani Locali di Gestione selezionate all'Autorità di Gestione nazionale del FEP con la richiesta della loro definitiva approvazione.

Approvazione da parte dell'Autorità di Gestione nazionale del FEP

L'AdG verifica la compatibilità delle misure previste dalle proposte di PLG e le misure poste in essere a livello nazionale, in particolare per evitare il sovrapporsi di interventi simili per gli stessi beneficiari.

L'AdG, esprimendosi per quanto di competenza, provvede all'approvazione definitiva delle proposte di PLG dandone comunicazione al Servizio Pesca.

Qualora una o più proposte di PLG siano oggetto di osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni il Servizio Pesca, per il tramite di Argea Sardegna, comunica al Gruppo proponente interessato le variazioni da apportare al PLG fissando un termine di 15 giorni per la rimodulazione del Piano da parte del Gruppo proponente.

Il Gruppo trasmette la proposta di PLG modificata secondo le indicazioni in formato cartaceo e digitale ad Argea Sardegna che, verificato il rispetto delle osservazioni e modifiche proposte dall'AdG, lo trasmette al Servizio Pesca per l'acquisizione dell'approvazione da parte dell'AdG

Graduatoria definitiva dei PLG

Argea Sardegna, acquisito il parere positivo da parte dell'Autorità di Gestione nazionale procede alla stesura della graduatoria di merito definitiva dei Piani valutati positivamente in base ai punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione. A parità di punteggio è assegnata precedenza alle proposte di PLG secondo l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni di impegno presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione).

Qualora un Piano sia stato oggetto di osservazioni e modifiche da parte dell'AdG o del Servizio Pesca e sia stato conseguentemente rimodulato la Commissione provvede all'adeguamento della valutazione di merito e all'aggiornamento del relativo punteggio.

La graduatoria di merito definitiva della proposte di PLG ammissibili a finanziamento è approvata con apposito provvedimento amministrativo da parte di Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui siti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

istituzionali www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it e
www.sardegnaprogrammazione.it

Argea Sardegna provvede a comunicare al Gruppo proponente l'esito della valutazione e l'eventuale posizionamento nella graduatoria di merito.

I Piani sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La durata del procedimento amministrativo per la valutazione delle proposte di Piani e l'approvazione della graduatoria è fissata in 60 giorni dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle proposte di Piano locale di Gestione stabilito dal Bando.

Erogazione del finanziamento

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della graduatoria di merito delle proposte di PLG ritenuti ammissibili a finanziamento il Gruppo proponente, la cui proposta di PLG risulti finanziabile secondo la graduatoria, presenta domanda di pagamento, corredata da idonea documentazione delle spese effettuate per la formulazione dello stesso, utilizzando apposito format allegato al bando di attuazione della Misura.

Le spese devono essere riferibili temporalmente al periodo compreso fra il 6 maggio 2010, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del Decreto n. 1039/Dec/43 del 16 aprile 2010, e il termine assegnato per la formulazione e presentazione delle proposte di PLG dal bando di attuazione della Misura.

Per le spese non ancora fatturate e/o effettivamente sostenute, in quanto relative ad attività non ancora realizzate (monitoraggio scientifico in itinere, relazioni intermedie, valutazioni, ecc.), il Gruppo presenta l'elenco dettagliato dei costi stimati e presenta una polizza fideiussoria, secondo le modalità che saranno esplicitate nel Bando

La durata del procedimento amministrativo e contabile per la valutazione delle spese ammissibili e l'adozione dell'atto di liquidazione e pagamento è fissata in 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

9. Criteri di selezione

In accordo con le indicazioni del Programma Operativo FEP e con il documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP nella seduta del 1 ottobre 2010, i punteggi totali assegnati a ciascun Piano Locale di Gestione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sono determinati dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione riportati nella tabella seguente.

Il singolo criterio di selezione indicato nel documento è esplicitato in voci di dettaglio, così come previsto dal documento "FEP 2007/2013 criteri di selezione per la concessione degli aiuti" nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP nella seduta del 1 ottobre 2010, per ciascuna delle quali è stato individuato un peso parziale che concorra alla determinazione del peso complessivo attribuito al criterio.

In conformità a quanto indicato nella sezione *Aspetti generali per la selezione delle operazioni* dello stesso documento i criteri di selezione specifici per la Misura (lettere da A a D della tabella che segue) sono stati integrati con i criteri di valenza generale (lettere da E a G della tabella) per tenere conto degli aspetti di conservazione degli ambienti naturali e di impatto sociale dell'applicazione della Misura.

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		C = A*B
A		Numero o capacità di pesca dei soggetti aderenti all'iniziativa				
	A1	Percentuale di imbarcazioni aderenti all'iniziativa rispetto a quelle totali iscritte nel/nei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d'iscrizione) cui appartiene l'area oggetto dell'iniziativa o, in alternativa, percentuale della capacità di pesca delle	10	BASSO >70% e <=75%	0,3	
				MEDIO >75% e <=85%	0,7	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

		imbarcazioni (espressa in GT) aderenti all'iniziativa rispetto alla capacità totale di quelle iscritte nel/nei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d'iscrizione) cui appartiene l'area oggetto dell'iniziativa		ALTO >85%	1	
B		Estensione dell'area				
	B1	Percentuale dell'estensione dell'area interessata dal PLG rispetto all'estensione totale del compartimento (o ufficio circondariale) o della somma delle estensioni dei compartimenti (o uffici circondariali) cui la stessa area appartiene	6	BASSO <50% dell'estensione totale del/dei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,3	
				MEDIO >=50% e <75% dell'estensione totale del/dei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	0,7	
				ALTO >=75% dell'estensione totale del/dei comparto/i (o ufficio/i circondariale/i) d'appartenenza	1	
	B2	Superficie dell'area interessata dal Piano di gestione (Km ²)	4	BASSO <= 2.000	0,3	
				MEDIO > 2.000 e <= 5.000	0,7	
				ALTO > 5.000	1	
C		Riduzione dello sforzo di pesca sulle specie bersaglio				
	C1	Misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio	2	ASSENTE Il Piano non contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio	0	
				MEDIO Il Piano contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio per specifici e limitati periodi dell'anno	0.5	
				ALTO Il Piano contiene misure tendenti a definire la tipologia di pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio nel corso dell'intero anno per tutta la durata del Piano	1	
	C2	Misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero (o la capacità massima giornaliera espressa in GT) dei pescherecci autorizzati ad operare per la pesca della/e specie bersaglio	3	ASSENTE Il Piano non prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la	0	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				pesca della/e specie bersaglio		
				<p>BASSO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la pesca della/e specie bersaglio superiore o uguale al 90% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	0.3	
				<p>MEDIO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare(o la capacità massima giornaliera autorizzata) per la pesca della/e specie bersaglio pari a una percentuale compresa tra l'80% e il 90% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	0.7	
				<p>ALTO</p> <p>Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo giornaliero di pescherecci autorizzati ad operare (o la capacità massima giornaliera) per la pesca della/e specie pari a una percentuale inferiore all'80% di quelli attualmente operanti giornalmente nella zona prescelta (o della attuale capacità media giornaliera).</p>	1	
	C3	Misure tendenti a definire interruzioni temporanee autoregolamentate dell'attività per tutte le imbarcazioni coinvolte nel Piano, ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale	2	<p>ASSENTE</p> <p>Il Piano non prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolamentate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale</p>	0	
				<p>BASSO</p> <p>Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolamentate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 15 e < 30</p>	0.3	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				<p>MEDIO Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolamentate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 30 e < 60</p>	0.7	
				<p>ALTO Il Piano prevede l'istituzione di periodi di interruzione temporanee autoregolamentate dell'attività ulteriori rispetto alle interruzioni temporanee stabilite a livello regionale, nazionale o internazionale della durata totale annua di un numero di giorni ≥ 60.</p>	1	
				<p>ASSENTE Il Piano non contiene misure che prevedono l'istituzione di zone di pesca protette nelle quali le attività di pesca sono vietate</p>	0	
	C4	Misure che prevedono l'istituzione di zone di pesca protette ⁸ (nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione)	2	<p>MEDIO Il Piano contiene misure che prevedono l'istituzione di una zona di pesca protetta nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione per tutta la durata del Piano</p>	0.7	
				<p>ALTO Il Piano contiene misure che prevedono l'istituzione di più zone di pesca protette nelle quali le attività di pesca sono vietate o soggette a limitazione per tutta la durata del Piano</p>	1	
	C5	Misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati	2	<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente</p>	0	
				<p>BASSO Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente per</p>	0.3	

⁸ da intendersi ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21.12.2006. Zona di pesca protetta: un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini (regolamento)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				specifici e limitati periodi dell'anno		
				MEDIO Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente nel corso dell'intero anno	0.7	
				ALTO Il Piano prevede misure volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati più restrittive rispetto alla normativa ed alla regolamentazione vigente nel corso dell'intero anno e fornisce indicazioni di buone pratiche per il corretto rigetto in mare degli individui sotto taglia	1	
	C6	Misure tecniche di regolamentazione degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche di regolamentazione degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria	0	
				BASSO Il Piano prevede misure tecniche relative al numero degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria ma non specifica le caratteristiche tecniche e la modalità di impiego	0.3	
				MEDIO Il Piano prevede misure tecniche relative al numero e alle caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria ma non specifica le modalità di impiego	0.7	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				<p>ALTO Il Piano prevede misure tecniche relative al numero, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di impiego degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati che risultino più restrittive rispetto all'attuale normativa e regolamentazione regionale/nazionale/comunitaria</p>	1	
	C7	Misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati	3	<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati</p>	0	
				<p>MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati ma non sono esplicitate nel dettaglio le relazioni di causa/effetto delle misure con la diminuzione dello sforzo di pesca e con le ricadute socio-economiche</p>	0.5	
				<p>ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla diversificazione degli attrezzi da pesca utilizzati e sono esplicitate nel dettaglio le relazioni di causa/effetto delle misure con la diminuzione dello sforzo di pesca e con le ricadute socio-economiche</p>	1	
	C8	Misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare	2	<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare</p>	0	
				<p>MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare ma non fornisce indicazioni di strategie per la valorizzazione delle specie non commerciali</p>	0.7	
				<p>ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti a ridurre i rigetti in mare e fornisce indicazioni di strategie per la valorizzazione delle specie non commerciali</p>	1	
	C9	Misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca	2	<p>ASSENTE Il Piano non prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca</p>	0	
				<p>MEDIO Il Piano prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca ma non sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti</p>	0.7	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				ALTO Il Piano prevede misure di auto-controllo dell'effettivo tempo di pesca e sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	1	
	C10	Misure che impongano la rilevazione statistica sistematica degli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture)	5	ASSENTE Il Piano non prevede misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture)	0	
				MEDIO Il Piano prevede misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture) ma non sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	0.7	
				ALTO Il Piano prevede Misure di controllo sugli sbarchi per tutte le imbarcazioni coinvolte (indipendentemente dagli obblighi in materia di tenuta del giornale di bordo e di certificazione delle catture) e sono specificate nel dettaglio le modalità di attuazione della misura e i soggetti coinvolti	1	
	C11	Attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative	0	
				MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative ma non individua nel dettaglio le modalità di attuazione	0.7	
				ALTO Il Piano prevede l'attuazione di progetti pilota su tecniche di pesca alternative e individua nel dettaglio le modalità di attuazione	1	
	C12	Misure volte all'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree	0	
				MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree ma non specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	0.7	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				ALTO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree e specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	1	
D		Ricadute economiche attese a medio e lungo periodo				
	D1	Variazione dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	4	BASSO Il Piano prevede una permanenza dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3	
				MEDIO Il Piano prevede un aumento dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7	
				ALTO Il Piano prevede un aumento dei ricavi totali annui delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D2	Variazioni del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	4	BASSO Il Piano prevede una permanenza del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0,3	
				MEDIO Il Piano prevede un aumento del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7	
				ALTO Il Piano prevede un aumento del valore aggiunto annuo dell'attività delle imprese di pesca appartenenti al Gruppo superiore al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D3	Variazione dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	4	BASSO Il Piano prevede una permanenza dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi	0.3	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				due anni prima della presentazione del Piano		
				MEDIO Il Piano prevede un aumento dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese costituenti il Gruppo inferiore o uguale al 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7	
				ALTO Il Piano prevede un aumento dei ricavi medi annui per singolo addetto appartenente alle imprese al costituenti il Gruppo maggiore del 10% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D4	Variazioni dei prezzi di mercato medi annui delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	4	BASSO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo inferiore all' 1% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.3	
				MEDIO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore all'1% ma inferiore al 3% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	0.7	
				ALTO Il Piano prevede un aumento dei prezzi medi annui di mercato delle catture delle imprese di pesca costituenti il Gruppo superiore al 3% rispetto ai valori medi degli ultimi due anni prima della presentazione del Piano	1	
	D5	Strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale	5	ASSENTE Il Piano non propone delle strategie commerciali innovative	0	
				BASSO Il Piano propone generiche strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale senza associare un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	0.5	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				ALTO Il Piano propone delle strategie commerciali innovative funzionali ad una progressiva redistribuzione, secondo criteri di equità, di quote parte del margine di contribuzione tra i diversi anelli della catena commerciale corredate da un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	1	
	D6	Strategie di ottimizzazione dei costi di produzione	4	ASSENTE Il Piano non propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione	0	
				MEDIO Il Piano propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione senza associare un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	0.5	
				ALTO Il Piano propone delle strategie di ottimizzazione dei costi di produzione per l'attività accompagnate da un dettagliato programma di attuazione e studio di fattibilità	1	
	D7	Strategie di diversificazione dell'attività (multifunzionalità, trasformazione, ittiturismo, ecc.)	4	ASSENTE Il Piano non prevede strategie di diversificazione dell'attività	0	
				BASSO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività ma non sono accompagnate da una analisi costi/benefici	0.3	
				MEDIO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività accompagnate da una analisi costi/benefici	0.7	
				ALTO Il Piano propone delle strategie di diversificazione dell'attività accompagnate da una analisi costi/benefici e da un programma dettagliato di attuazione	1	
E		Protezione e miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali				
	E1	Misure volte al ripopolamento di specifiche aree	2	ASSENTE Il Piano non prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree		
				MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree ma non specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	0.7	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				ALTO Il Piano non prevede l'attuazione di progetti di ripopolamento di specifiche aree e specifica nel dettaglio le modalità di attuazione	1	
E2	Misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali	0		
			BASSO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali senza fornire una analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	0.3		
			MEDIO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali e fornisce una analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	0.7		
			ALTO Il Piano prevede misure che prevedano l'attività di pulizia dei fondali e fornisce una analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni, dei soggetti coinvolti e delle necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento	1		
E3	Misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili	2	ASSENTE Il Piano non prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili	0		
			MEDIO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili ma non individua nel dettaglio necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento	0.5		
			ALTO Il Piano prevede misure tecniche tendenti alla sostituzione degli attrezzi da pesca tradizionali con altri totalmente o parzialmente realizzati con materiali biodegradabili e individua necessità finanziarie e relative fonti di finanziamento	1		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

E4	Altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio	2	ASSENTE Il Piano non individua altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio	0	
			MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio senza fornire un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	0.5	
			ALTO Il Piano prevede l'attuazione di altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio accompagnate da un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	1	
E5	Altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini	2	ASSENTE Il Piano non individua altre misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini	0	
			MEDIO Il Piano prevede l'attuazione di misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini senza fornire un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	0.5	
			ALTO Il Piano non prevede l'attuazione di misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini accompagnate da un'analisi dettagliata delle modalità di attuazione delle azioni e dei soggetti coinvolti	1	
F	Creazione e mantenimento di posti di lavoro				
F1	Variazione percentuale del numero di occupati nell'attività primaria di pesca nelle imprese costituenti il Gruppo rispetto al numero di occupati al momento della presentazione della proposta di Piano, da	3	BASSO Il Piano prevede il mantenimento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano	0.3	

⁹ Unita-Lavorative-Anno, da determinarsi in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 18-4-2005 Ministero delle attività produttive "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

		calcolarsi in termini di ULA ⁹		<p>MEDIO Il Piano prevede un aumento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano di una percentuale inferiore o pari al 10%</p>	0.6	
				<p>ALTO Il Piano prevede un aumento nelle imprese costituenti il Gruppo del numero di occupati nell'attività primaria di pesca rispetto al momento della presentazione della proposta di Piano di una percentuale superiore al 10%</p>	1	
	F2	Variazione percentuale del numero di occupati nelle imprese costituenti il Gruppo in attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta, da calcolarsi in termini di ULA ¹⁰ .	3	<p>BASSO Il Piano prevede il mantenimento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta.</p>	0.3	
				<p>MEDIO Il Piano prevede un aumento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta inferiore o pari al 10%</p>	0.6	
				<p>ALTO Il Piano prevede un aumento del numero di occupati nelle attività connesse e complementari all'attività di pesca e in altre attività di filiera rispetto al numero di occupati nelle stesse attività al momento della presentazione della proposta superiore al 10%</p>	1	
G		Partecipazione delle donne				
	G1	Presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo, da calcolarsi in termini di ULA ¹¹	2	<p>BASSO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedicata alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo pari a una U.L.A.</p>	0.5	
				<p>MEDIO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro</p>	0,7	

¹⁰ vedi nota 9.

¹¹ vedi nota 9.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				dedita alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore a una U.L.A. e inferiore alle tre unità U.L.A.		
				ALTO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedita alla pesca nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore alle tre U.L.A.	1	
				BASSO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedita ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo pari a una U.L.A.	0,5	
	G2	Presenza della componente femminile nella forza lavoro dedita ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo, da calcolarsi in termini di ULA ¹²	2	MEDIO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedita ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore a una U.L.A.e inferiore alle tre U.L.A.	0,7	
				ALTO Il Piano prevede un incremento della presenza della componente femminile nella forza lavoro dedita ad attività connesse e complementari all'attività di pesca (multifunzionalità) e in altre attività di filiera nelle imprese appartenenti al Gruppo superiore alle tre U.L.A.	1	
				BASSO L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di partecipazione femminile > 10% e ≤ 20% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano	0,3	
	G3	Partecipazione della componente femminile nel Gruppo proponente in fase di attuazione del Piano Locale di Gestione	2	MEDIO L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di partecipazione femminile > 20% e ≤ 30% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano	0,7	
				ALTO L'organizzazione di gestione del Piano prevede una percentuale di	1	

¹² vedi nota 9.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

				partecipazione femminile > 30% rispetto al totale dei soggetti responsabili dell'attuazione del Piano i		
		TOTALE	100			

10. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese adeguatamente documentate e controllabili che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai Regolamenti comunitari di settore, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, per le quali sia dimostrabile l'inerenza con la predisposizione del Piano ed i correlati adempimenti anche se temporalmente posticipati alla fase di attuazione (monitoraggio scientifico, valutazione, rielaborazioni, etc.).

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa effettuate dal Gruppo proponente per la predisposizione del Piano Locale di Gestione:

- spese generali per la costituzione e il funzionamento del Gruppo proponente fino a un massimo del 12% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile, al netto delle spese stesse;
- spese connesse all'organizzazione di riunioni, seminari e attività divulgative;
- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione del contesto;
- spese per l'implementazione e l'aggiornamento di piattaforme conoscitive (GIS);
- spese per il personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, ecc);
- spese per studi destinati a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso;
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici e/o centri di formazione pubblico o privato riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 per la predisposizione di studi, ricerche, monitoraggio e consulenze scientifiche;
- spese per la valutazione in itinere ed ex post del Piano;
- spese connesse alla formulazione della proposta di Piano Locale di Gestione (affitto di imbarcazioni, attrezzature, ecc.);
- spese per la gestione tecnico-amministrativa del Piano;
- spese per attrezzature informatiche e relativi software di tipo specialistico;
- materiali di consumo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal Gruppo proponente.

L'ammissibilità delle spese decorre dal 6 maggio 2010, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del Decreto n. 1039/Dec/43 del 16 aprile 2010.

Le spese effettivamente sostenute sono rimborsate a condizione che per la proposta di PLG questo risulti positivamente inserita nella graduatoria di merito e dichiarata ammissibile a finanziamento in base alle risorse complessivamente disponibili per la Misura.

Le spese sostenute per la predisposizione e presentazione di proposte di PLG che non siano dichiarate ammissibili a finanziamento non sono rimborsate.

11. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 all'attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) sono assegnate risorse previste nel Piano Operativo del FEP per un importo complessivo pari a euro 996.396,40, di cui euro 498.198,20 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,56 di Assegnazioni Statali ed euro 99.639,64 a carico del bilancio regionale.

Agli impegni finanziari programmati per l'attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) si fa fronte con le risorse disponibili nei capitoli di spesa SC06.1411 (€ 398.558,56), SC06.1412 (€ 498.198,20), SC06.1413 (€99.639,64) del bilancio regionale per il 2010, relativi all'attuazione del FEP 2007/2013 (centro di responsabilità 00.06.01.09, UPB S06.05.003).

In accordo con le indicazioni riportate nell'All. II del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'intensità dell'aiuto è pari al 100% del totale della spesa ammessa per la predisposizione del Piano locale di gestione comprensiva dell'elaborazione ed eventuali rielaborazioni in fase di attuazione, del monitoraggio scientifico per tutta la durata del Piano, e della valutazione, in itinere ed ex post dello stesso.

L'importo complessivo di finanziamento per la predisposizione del singolo PLG non può essere superiore a euro 150.000,00. L'importo massimo concedibile per gli studi di valutazione è pari al 20% dell'importo totale.

Gravano sull'Asse V del Fondo Europeo per la Pesca gli oneri relativi a:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- la pubblicazione sulla stampa del bando e degli atti formali relativi alle procedure di selezione dei Piani Locali di Gestione;

- il pagamento del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione di valutazione che non facciano parte del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzie Regionali, ai sensi della L.R. 22 giugno 1987, n. 27.

Qualora le azioni proposte nei Piani Locali di Gestione approvati e finanziati attraverso la Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) siano tra quelle finanziabili in altre specifiche misure dell'Asse 3 o di diversi assi del P.O. FEP, agli operatori del Gruppo proponente che ne facciano richiesta saranno riconosciute specifiche premialità in conformità alle previsioni dei rispettivi bandi di attuazione.

12. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l'attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico

La Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2009, n. 56/60 che modifica e integra la Deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, riferisce che l'erogazione di aiuti in attuazione del Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il piccolo strascico può essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato alle condizioni enunciate rispettivamente all'art. 8 del regolamento (CE) n 736/2008 del 22 luglio 2008 per l'arresto definitivo e all'art. 17 per la riconversione, qualora la richiesta di riconversione sia presentata in forma collettiva, per esempio nell'ambito di un Piano di gestione locale.

Pertanto, gli operatori abilitati all'esercizio della pesca a strascico operanti con imbarcazioni aventi stazza espressa in GT inferiore a 15 possono esprimere la rinuncia all'attrezzo in forma collettiva all'interno di un Piano Locale di Gestione, facendo in questo modo emergere la dimensione collettiva della misura e permettendo le erogazioni degli aiuti senza obbligo di notifica ma previo invio della scheda informativa sintetica ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

La stessa Deliberazione assegna una parte delle risorse finanziarie regionali di cui L.R. n. 3/2008 articolo 7, comma 22 (euro 1.000.000 Cap. SC06.1374 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09) per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006).

13. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani Locali di Gestione

Con apposito Decreto Assessoriale, l'Amministrazione Regionale ufficializza e rende cogenti le regole e le misure di gestione previste nei singoli Piani Locali per migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alla zona di pesca. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto le previsioni del singolo Piano locale di gestione dovranno essere rispettate da tutti gli operatori della pesca che abbiano titolo per lo svolgimento della loro attività professionali nelle aree interessate. Tali previsioni potranno essere integrate da specifiche disposizioni per l'esercizio nel medesimo ambito di riferimento delle attività di pesca sportiva e ricreativa.

Con il medesimo provvedimento è disciplinata l'assegnazione formale delle eventuali risorse regionali necessarie per il finanziamento (totale o parziale) delle misure di gestione previste nei singoli piani, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 3/2006 e delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili all'applicazione dell'art. 17 del Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008.

Tale decreto è trasmesso all'Autorità di Gestione Nazionale del FEP che fornisce alle Capitanerie di Porto coinvolte nelle singole iniziative gli indirizzi affinché emanino, se del caso, apposite ordinanze che favoriscano la massima diffusione delle informazioni e facilitino le attività di controllo sull'applicazione delle regole e misure di gestione previste nel Piano da parte di tutti coloro che possono legittimamente accedere nell'area di riferimento per l'esercizio dell'attività di pesca marittima professionale e delle attività connesse e complementari.

Il Direttore pro-tempore del Servizio Pesca, nell'esercizio delle sue funzioni di Referente dell'Autorità di Gestione nazionale, in accordo con la stessa Autorità di Gestione, definisce le procedure per l'eventuale rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Il periodo di riferimento per l'attuazione dei Piani Locali di Gestione decorre dal 1° gennaio 2012 alla data di chiusura del programma fissata al 31 dicembre 2015.

Appendice

Indice dei contenuti da inserire in un Piano Locale di Gestione

1. Gruppo proponente

- 1.1. Composizione e modalità di costituzione del Gruppo
 - 1.1.1. imprese aderenti
 - 1.1.2. criterio di omogeneità prescelto e motivazione nella scelta
 - 1.1.3. descrizione del percorso che ha portato alla costituzione del Gruppo (dettaglio degli incontri, processi, accordi, ecc)
 - 1.1.4. individuazione delle imbarcazioni interessate dalla proposta di PLG
 - 1.1.5. eventuale descrizione del segmento specifico di flotta sulla base del quale il Gruppo rappresenta il 70% delle imprese di pesca (o della capacità di pesca espressa in GT)
 - 1.1.6. calcolo della percentuale di rappresentatività (in termini di numero di imbarcazioni o di capacità di pesca)
- 1.2. Informativa sulle imprese di pesca e sulle imbarcazioni interessate
 - 1.2.1. per ciascuna impresa e imbarcazione interessata, con riferimento agli ultimi cinque anni di attività:
 - ricavi per anno, valore aggiunto per anno, reddito per anno
 - numero totale degli occupati distinti per genere e per tipo di contratto
 - ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto
 - investimenti effettuati - modalità di finanziamento - aiuti percepiti
 - licenze/autorizzazioni possedute e relativi sistemi
 - attrezzi comunemente utilizzati
 - zone abituali di pesca
 - distribuzione temporale e geografica delle attività/pratiche di pesca
 - specie bersaglio e relativa importanza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- modalità di commercializzazione del prodotto
 - catture/sbarchi per specie (quantità, valore commerciale per mese/anno)
 - per singola specie, andamenti dei prezzi all'origine e dei prezzi al consumo nei principali mercati di sbocco
- 1.2.2. Informazioni relative allo svolgimento di attività connesse e complementari all'attività principale di cattura e/o altre attività nell'ambito della filiera della pesca e dell'acquacoltura
- 1.2.3. Informazioni relative all'eventuale svolgimento di altre attività economiche (altri settori)
- 1.2.4. Informazioni relative all'eventuale svolgimento di attività in ambiti lagunari oggetto di concessioni ai fini di pesca
- 1.3. Struttura organizzativa
- Descrizione dettagliata della struttura organizzativa delle regole di funzionamento interno, sia in fase di avvio del PLG che in fase di attuazione a regime: forma giuridica, attribuzione delle responsabilità, competenze minime assicurate, processi decisionali, organi di controllo interno, etc.

2. Analisi ex ante

2.1. Ambito marino di riferimento

2.1.1. Descrizione dell'ambito marino cui la zona di pesca fa riferimento:

- descrizione delle caratteristiche climatiche, geologiche e geomorfologiche, idrologiche e correntometriche
- descrizione delle caratteristiche fisico chimiche e trofiche dell'acqua e dei sedimenti
- descrizione delle principali specie presenti (flora e fauna)
- localizzazione di aree di nursery e/o altre aree sensibili
- Localizzazione di aree di tutela, vincoli, condizionamenti, ecc.
- individuazione dei confini della zona di pesca attraverso le coordinate geografiche dei vertici del poligono che la racchiude (preferibilmente sistema Gauss-Boaga)
- calcolo della superficie



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- 2.1.2. Individuazione dei compartimenti marittimi di pertinenza e di altri soggetti gestionali coinvolti
- 2.1.3. Impatto delle attività antropiche sulle risorse ittiche e sulla pesca
- 2.2. Ambito territoriale di riferimento
 - 2.2.1. Individuazione dell'ambito territoriale amministrativo e socio-economico cui la zona di pesca fa riferimento:
 - soggetti amministrativi coinvolti
 - descrizione delle attività produttive presenti (agricoltura, pesca, itticoltura, commercio, turismo, ecc.)
 - sistemi locali di pesca cui le imprese afferiscono
 - ruolo della pesca nel contesto socio-economico
- 2.3. Analisi dell'attività di pesca nella zona individuata per l'attuazione del PLG
 - 2.3.1. Individuazione dei segmenti di flotta peschereccia abilitati ad operare
 - 2.3.2. Individuazione delle imbarcazioni non appartenenti al gruppo che normalmente accedono alla zona di pesca individuata
 - 2.3.3. Attività di pesca che si svolgono abitualmente nell'area nel corso dell'anno:
 - attrezzi utilizzati dagli operatori,
 - informazioni disponibili sullo sbarcato commerciale,
 - informazioni disponibili sulle catture accessorie
 - informazioni disponibili sulla distribuzione spazio-temporale dello sforzo di pesca per tipologia di pesca
 - 2.3.4. Strutture e infrastrutture a servizio della pesca
 - punti di attracco e di sbarco del pescato
 - mercati ittici e punti vendita diretti
 - 2.3.5. Interazione dell'attività svolta a mare con quella svolta in lagune (se presenti)
- 2.4. Analisi della regolamentazione esistente nel territorio
- 2.5. Analisi SWOT
 - Analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce

3. Strategia del Gruppo proponente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- 3.1. Motivazioni dell'individuazione della zona di pesca per l'attuazione del PLG
- 3.2. Descrizione della visione del Gruppo riguardo alla zona di pesca individuata e della consapevolezza riguardo a quanto il Gruppo ritiene di poter fare
- 3.3. Analisi delle condizioni esterne: condizioni, fattori di rischio e comportamenti non direttamente controllabili dal Gruppo che possono condizionare la strategia d'intervento

4. Proposta di Piano Locale di Gestione (PLG)

4.1. Obiettivi del Piano

- 4.1.1. Descrizione degli obiettivi di natura biologica, sociale ed economica
- 4.1.2. Individuazione della/e specie bersaglio
- 4.1.3. Individuazione delle priorità degli obiettivi prescelti (qualora siano in numero superiore a uno).

4.2. Misure di gestione e controllo

Descrizione delle singole misure gestionali e di controllo della zona di pesca individuata con esplicitazione delle relazioni causa effetto tra evidenze scientifiche/sapere professionale, misure individuate, risultati attesi, obiettivi specifici del PLG

4.3. Indicatori

Scelta di opportuni indicatori oggettivamente verificabili di natura biologica, economica e sociale che consentano di quantificare gli obiettivi specifici e valutarne il conseguimento nel periodo di attuazione del PLG sulla base delle serie storiche di informazioni disponibili nell'area d'azione

4.4. Distribuzione temporale dei principali risultati attesi (Diagramma di Gantt)

4.5. Programma di attuazione

Programma operativo per l'attuazione delle singole misure gestionali e modalità di attuazione delle prescrizioni per migliorare le condizioni di accesso alla specifica zona di pesca

4.6. Analisi economica e finanziaria

Analisi economica e finanziaria del PLG attraverso l'esplicitazione dei fattori posti a base dell'analisi, lo sviluppo di percorsi che consentano di prevedere la variazione dei ricavi medi annui e del valore aggiunto delle imprese di pesca, l'andamento dei ricavi per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

addetto, l'eventuale accrescimento del numero di occupati nell'attività della pesca e nelle attività connesse e complementari e l'andamento dei prezzi di mercato dei prodotti ittici

4.7. Programma di monitoraggio scientifico

4.7.1. Soggetto prescelto per il monitoraggio scientifico periodico degli indicatori al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati

4.7.2. Descrizione del programma di monitoraggio scientifico (tempi e modalità)

4.8. Programma di valutazione

4.8.1. Soggetto prescelto per la valutazione dell'attuazione del PLG in itinere ed ex-post

4.8.2. Descrizione del programma di valutazione in itinere dell'attuazione del PLG

4.8.3. Descrizione del programma di valutazione ex-post dell'attuazione del PLG

L'Assessore

Mariano Ignazio Contu